



Giuseppe Durante
NOTAIO

Repertorio n.1628

Raccolta n.1363

VERBALE DI MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore undici e minuti quaranta (11.40).

26 febbraio 2021

In Treviso, alla via Gabriele D'Annunzio n.15, presso il mio ufficio secondario.

Innanzitutto a me dottor Giuseppe Durante, Notaio residente in Zero Branco (TV), con studio ivi, alla via Martiri della Libertà n.11, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Treviso,

È COMPARSO

SARACCO SOLIDEO, nato a Treviso il 16 febbraio 1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui in seguito, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della **"FONDAZIONE ANNA MARIA FEDER e FRANCESCO PIAZZA - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"**, in breve denominata anche **"Fondazione Feder Piazza - ONLUS"**, con sede in Treviso, alla strada dei Biscari n.22, Codice Fiscale 94012540269, costituita con atto, in data 1 settembre 1989, ai rogiti Notaio Rosanna Turchetto di Treviso, repertorio n.35513, raccolta n.14423, ivi registrato in data 6 settembre 1989, al n.1877, Pubblici, Ente avente personalità giuridica privata, riconosciuto dalla Giunta Regionale del Veneto con decreto del 20 febbraio 1990, n.771 Cron., iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Treviso, con il numero 452, nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato della Regione Veneto, al numero 316, nonché all'Anagrafe delle ONLUS della Regione Veneto, ed a quanto infra legittimato ai sensi di legge e delle disposizioni vigenti dello statuto.

Il comparso, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella detta qualità, mi chiede di assistere, redigendone il relativo pubblico verbale, al Consiglio di Amministrazione della detta **"FONDAZIONE ANNA MARIA FEDER e FRANCESCO PIAZZA - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"**, convocato in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) proposta di modifica statutaria, anche al fine di adeguare la fondazione alle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore);

2) deliberazioni accessorie e conseguenti.

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, il medesimo signor Saracco Solideo, nella sua veste

REGISTRATO A TREVISO

IL 01/03/2021

N. 6250

SERIE 1T

€ 0,00

di Presidente della "FONDAZIONE ANNA MARIA FEDER e FRANCESCO PIAZZA - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", il quale

DICHIARA, CONSTATA E FA CONSTATARE

- che il Consiglio di Amministrazione è stato da lui, nella qualità di Presidente, convocato, nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 6 dello Statuto;
- che, oltre al medesimo Presidente, sono presenti, in persona o per delega, tutti i consiglieri, come da elenco che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto, sotto la lettera "A";
- che è presente, in persona o per delega, l'intero Comitato Direttivo;
- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che il Consiglio, regolarmente convocato, è validamente costituito per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente che, procedendo alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno, illustra al Consiglio la necessità di procedere alla modifica dello statuto della "FONDAZIONE ANNA MARIA FEDER e FRANCESCO PIAZZA - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in quanto il D.Lgs. n.117/2017, che ha emanato il Codice del Terzo Settore (CTS), all'articolo 102, comma 2, sancisce l'abrogazione della normativa in tema di ONLUS, di cui al D.Lgs. n.460/1997, a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma secondo, del CTS. Quindi, vista l'abrogazione definitiva della qualifica di "ONLUS", affinché tali enti possano mantenere la medesima disciplina di favore, occorre che adeguino i propri statuti alle norme del CTS.

L'abrogazione delle suddette norme quindi avrà decorrenza non prima del periodo di imposta successivo a quello in cui diventerà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto, attualmente, le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate continuano a gestire l'Anagrafe delle Onlus in base agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n.460/1997, svolgendo nei confronti delle organizzazioni, da iscrivere e già iscritte all'Anagrafe, l'attività di controllo formale e sostanziale disciplinata dal Decreto Ministeriale 18 luglio 2003, n.266, secondo le indicazioni fornite con le Circolari n.14/E del 26 febbraio 2003 e 22/E del 21 giugno 2005.

A questo punto, il Presidente ricorda che il termine per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 101, secondo comma, del CTS, era stato dapprima fissato al 30 giugno 2020, per effetto del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n.58, portante disposizioni integrative e correttive al Codice del Terzo

Settore, poi prorogato al 31 ottobre 2020, dal D.L. 17 marzo 2020, n.18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito nella Legge 24 aprile 2020, n.27 (da ultimo è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021, in sede di conversione del D.L. n.125 del 7 ottobre 2020). Pertanto, con verbale, in data 28 ottobre 2020, ai rogiti Notaio Giuseppe Durante di Zero Branco (TV), repertorio n.1488, raccolta n.1259, proprio per rispettare il predetto termine di adeguamento, il Consiglio di Amministrazione deliberava la modifica dello Statuto della fondazione, comunicando successivamente, all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Veneto, l'avvenuta modifica e fornendo copia del medesimo atto, registrato a Treviso, in data 29 ottobre 2020, al n.29698, Serie 1T. Il competente Ufficio Controlli - Onlus, presso l'Agenzia delle Entrate, dall'analisi del suddetto documento, rilevava che l'ente aveva adeguato il proprio statuto sociale alle disposizioni contenute nel "Codice del Terzo Settore", senza tuttavia "prevedere espressamente che i relativi effetti decorrano dal termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del suddetto Codice e che alla stessa data cessi l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli ETS", ed inoltre che lo Statuto in esame risultava anche carente nei requisiti prescritti dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460, per il riconoscimento della qualifica di Onlus.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Presidente propone di modificare lo statuto della "FONDAZIONE ANNA MARIA FEDER e FRANCESCO PIAZZA - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" ed altresì di adeguarlo alle disposizioni del CTS, affinché la stessa possa mantenere le sue finalità ed ottenere la successiva iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e conseguentemente l'acquisto della qualifica di "Ente del Terzo Settore" o "ETS"; rendendosi quindi opportuna l'introduzione di un apposito articolo, rubricato "norme transitorie", e suggerendo la correzione di alcuni refusi presenti nello statuto.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Indi, il Presidente accerta e dichiara, ed io Notaio trascrivo, che il Consiglio, con voto espresso in maniera palese, all'unanimità

DELIBERA

1) di modificare lo statuto, al fine di poter conservare l'iscrizione nell'Anagrafe unica delle Onlus, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, prevedendo espressamente nello stesso che gli

effetti relativi all'iscrizione al RUNTS decorreranno dal termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore e che alla stessa data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli ETS;

2) di approvare il nuovo testo dello Statuto, che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto, sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di conferire all'organo amministrativo, in persona del Presidente, ogni potere occorrente per dare esecuzione alle assunte delibere e di apportare ogni opportuna modifica, per la presentazione ed il deposito delle stesse presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato della Regione Veneto, anche al fine di iscrivere la fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore dodici e minuti trenta (12.30).

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della fondazione.

Il presente atto e le relative formalità, trattandosi di Ente del Terzo Settore, sono esenti da imposta di registro ed imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82, commi terzo e quinto, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente, omessa la lettura di quanto allegato, per espressa volontà dello stesso, ricorrendo le condizioni di legge, il quale, da me interpellato, lo approva, lo conferma e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore dodici e minuti quaranta (12.40).

Consta di due fogli, interamente scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, e completato a mano da me Notaio, su sette pagine intere e quanto sin qui della presente.

Solideo Saracco

Giuseppe Durante sigillo

Allegata ^A all'atto
N° 1363 di racc.

FOGLIO PRESENZE

Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE ANNA MARIA
FEDER e FRANCESCO PIAZZA - Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale" convocato per il giorno 26 febbraio 2021,
presso l'ufficio secondario del Notaio Durante Giuseppe, in
Treviso alla via Gabriele D'Annunzio n.15.

PRESENTI

Saracco Solideo:

Solideo Saracco

Guerretta Domenico:

p. delega Lino Bianchin

Forlin Giorgio:

ful. Forlin

Zucchello Stefano:

p. delega: ful. Forlin

Poli Costanza:

x delega Fiorella Boscarato

Gallinaro Pietro:

p. delega Lino Bianchin

Saracco Anna Francesca:

x delega Solideo Saracco

Moneque Maria Neuzilte:

x delega Fiorella Boscarato

Boscarato Fiorella:

Fiorella Boscarato

Bianchin Lino:

Lino Bianchin



Durante Giuseppe

Solideo Saracco

Optimale W. in 1000m

Optimale W. in 1000m

Allegato " B " all'atto

N° 1363 di racc.

STATUTO

FONDAZIONE ANNA MARIA FEDER e FRANCESCO PIAZZA - ONLUS

ART. 1)

E' costituita per volontà del signor Francesco Piazza e con il sostegno del Comitato "Amici di Annamaria" la "FONDAZIONE ANNA MARIA FEDER e FRANCESCO PIAZZA - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominabile anche "FONDAZIONE FEDER PIAZZA ONLUS". La Fondazione ha sede in Treviso, Strada dei Biscari civ. n.22, nella casa costruita da Francesco e Anna Maria, da loro amata e resa luogo aperto all'accoglienza.

La Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE ANNA MARIA FEDER e FRANCESCO PIAZZA - Ente del Terzo Settore" in breve denominabile anche "FONDAZIONE FEDER PIAZZA ETS" successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2)

2.1 - La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione, nello scopo di onorare in modo degno e duraturo il pensiero, l'insegnamento e l'opera di Anna Maria Feder e di Francesco Piazza negli ambiti a loro cari dell'accoglienza e della solidale attenzione alle persone in stato di necessità, dell'impegno educativo nei confronti dei giovani e della divulgazione e promozione della cultura, dell'arte e della spiritualità contemplativa, si propone la realizzazione delle seguenti attività di interesse generale.

2.2 - Fino all'entrata in vigore del RUNTS e del termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore, la Fondazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si propone la realizzazione di attività di beneficenza, intervenendo direttamente nei confronti dei soggetti operanti nella missionarietà della Chiesa, di coloro che si dedicano alla vita contemplativa e di preghiera, e dei bisognosi in genere e comunque ad esclusivo beneficio di soggetti che versano in condizioni di disagio sociale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, D.Lgs. n.460/97. Non potrà svolgere attività diverse dalla beneficenza, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione potrà inoltre svolgere, in quanto direttamente connesse alle attività di beneficenza e nei limiti previsti dalla L. 460/97, attività di istruzione e formazione con particolare riferimento all'educazione dei giovani e alla divulgazione e promozione della cultura e dell'arte.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, ad eccezione di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali e statutarie, in quanto integrative delle stesse.

2.3 - Con l'entrata in vigore del RUNTS e del termine previsto dall'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore, la Fondazione si propone la realizzazione delle seguenti attività:

a) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o in stato di necessità o di soggetti operanti nell'ambito della missionarietà della Chiesa e di coloro che si dedicano alla vita contemplativa e di preghiera (articolo 5, comma 1, lettera u), CTS);

b) organizzazione e gestione di attività di informazione e formazione, con particolare riferimento all'educazione dei giovani, anche in collaborazione e a sostegno di persone, enti e associazioni operanti in questo ambito (articolo 5, comma 1, lettera d), CTS);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, dell'arte e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (articolo 5, comma 1, lettera d), CTS).

La Fondazione potrà, inoltre, esercitare attività diverse da quelle di interesse generale che siano secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti definiti ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n.117/2017.

2.4 - La Fondazione opera nell'ambito della Regione Veneto.

ART. 3)

3.1 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili descritti nell'atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente Statuto è parte integrante; da beni mobili ed immobili pervenuti e che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati, Ditte, Persone Fisiche e dagli avanzi netti di gestione.



3.2 - Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dal fondatore;
- redditi derivanti dal patrimonio;
- elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati, Ditte, Persone Fisiche e dagli avanzi netti di gestione;
- raccolta fondi come previsto dall'articolo 7 D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

ART. 4)

a - Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il vice Presidente della Fondazione;
- Il Comitato Direttivo;
- il segretario del Comitato Direttivo;
- Il Revisore dei Conti.

b - L'assunzione della carica di amministratore della Fondazione è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

c - Agli amministratori, ai direttori, ai componenti dell'organo di controllo si applicano gli articoli 27, 28 e 29 del D.Lgs. n.117/2017.

ART. 5)

a - Il Consiglio di Amministrazione si compone di sette membri, compreso il presidente, dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere sempre confermati.

Il Consiglio in scadenza nominerà il Presidente. Il Presidente, così eletto, nominerà i membri del nuovo consiglio.

b - il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, potrà cooptare altri consiglieri, fino ad un massimo di cinque, scelti fra persone che possono validamente contribuire al raggiungimento delle finalità della Fondazione.

c - Qualora per qualsiasi motivo la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione venga meno, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e il Presidente provvederà ad una nuova nomina.

ART. 6)

a - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).

Esso, inoltre:

- provvede alla nomina del Comitato Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Fondazione;
- delibera sull'eventuale destinazione dei fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera il compimento di atti di straordinaria amministrazione;
- delibera di procedere alla richiesta di estinzione della Fondazione all'autorità competente.

b - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri oppure dal Revisore dei Conti.

c - La convocazione è fatta mediante invito scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione e l'elenco delle materie da trattare, inviato ai Consiglieri almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

d - Il Consiglio è validamente costituito e atto a deliberare quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

e - Le deliberazioni sono assunte con il numero favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

f - Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie, la deliberazione di richiesta di estinzione della Fondazione all'autorità competente occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri.

g - i componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

ART. 7)

a - La Fondazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compresi il Presidente ed il vice Presidente, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

b - I membri del Comitato Direttivo durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

c - Qualora per qualsiasi motivo la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo venga meno, l'intero Comitato Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua elezione.

d - In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Comitato Direttivo, il Consiglio di Amministrazione stesso fa luogo alla sua cooptazione. Chi venga nominato al posto del membro cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il membro cessato.

e - Dalla nomina a membro del Comitato Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

f - Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione della Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

- la nomina del Segretario da scegliersi tra i membri eletti del Comitato stesso;

- la predisposizione annuale del Bilancio Preventivo e del Rendiconto Consuntivo.

g - Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Revisore dei Conti. La convocazione è fatta mediante invito scritto contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviato a tutti i componenti almeno otto giorni prima dell'adunanza.

h - Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Comitato Direttivo.

i - Il Comitato Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.

l - Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

m - Il Comitato Direttivo nomina un Segretario da scegliersi tra i suoi membri.

ART. 8)

a - Al Presidente della Fondazione spetta la rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Comitato Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza della Fondazione anche ad estranei al Comitato stesso.

b - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, cura i rapporti con le autorità tutorie; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno che andrà ratificato dal Comitato Direttivo nella prima riunione utile.

ART. 9)

a - Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 10)

a - Il segretario del Comitato Direttivo svolge la funzione di verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Direttivo e coadiuva il Presidente e il Comitato Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Fondazione.

b - Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione e del Comitato

Volke Proum

Giuseppe D'Amato



Direttivo.

ART. 11)

a - Oltre la tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene i Libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Direttivo e del Revisore dei Conti.

b - I Libri della Fondazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.

ART. 12)

a - Il Revisore dei Conti, organo di controllo monocratico, ha i requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo del codice civile ed è designato dal Consiglio di Amministrazione.

b - L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con quello di membro del Comitato Direttivo e di Consigliere.

c - Il Revisore dei Conti cura la tenuta del Libro dell'organo di controllo, può partecipare, avendone il diritto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Comitato Direttivo, con facoltà di parola ma senza il diritto di voto. Verifica la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi Libri, dando pareri sui bilanci.

d - Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni.

e - Al Revisore dei conti si applica l'art. 30 del D.Lgs. n.117/2017.

ART. 13)

a - Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio Preventivo ed uno Consuntivo.

b - Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comitato Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

c - Entro il 30 novembre di ciascun anno il Comitato Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

d - I bilanci devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono la riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Fondazione a spese del richiedente.

e - La fondazione dovrà tenere le scritture contabili e redigere il bilancio secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e dovrà eventualmente redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.117/2017.

ART.14)

a - Alla Fondazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, Statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

b - La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle diverse.

c - Successivamente e per effetto dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) il testo del comma a del presente articolo verrà completamente sostituito dal seguente:

Alla Fondazione è vietato distribuire anche in modo indiretto gli avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, Statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 15)

a - In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità,

sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

b - Successivamente e per effetto dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) il testo del comma a del presente articolo verrà completamente sostituito dal seguente:

"In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni ETS previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge".

ART. 16) Norme transitorie

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'articolo 104 del D.Lgs. n.117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'articolo 5-sexies del D.L. n.148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D Lgs. n.117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, comprese quelle previste dall'articolo 2, relative alle finalità dell'ente, incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Finché l'ente risulta iscritto all'Anagrafe delle Onlus, deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha il divieto:

- di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'articolo 10 del D.Lgs. n.460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'ente ha inoltre l'obbligo:

- di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge n.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

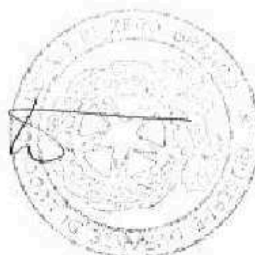
L'ente utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 17)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge, delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, il CTS, nonché ogni altra disposizione in materia di Fondazioni Enti del Terzo Settore.

Roberto Pizzuto

Giuseppe D'Amato



Io sottoscritto dottor Giuseppe Durante Notaio in Zero Branco (TV) iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del distretto di Treviso, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo conservato nei miei atti, ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005, numero 82 e dell'articolo 68-ter della Legge 16 febbraio 1913, numero 89. Zero Branco (TV), lì 05.12.2023